



CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 24 febbraio 2009 (04.03)  
(OR. en)

6865/09

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2008/0090 (COD)

---

---

LIMITE

JUR 105  
INF 29  
INST 32  
API 19  
CODEC 238

---

**PARERE DEL SERVIZIO GIURIDICO \***

---

al: Gruppo "Informazione"

---

n. prop. Comm: 9200/08 + COR 1 INF 103 API 23 CODEC 946 (COM(2008) 229 definitivo)

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (rifusione)

– Relazione Cashman: emendamenti raccomandati dal Parlamento europeo

---

**I. INTRODUZIONE**

1. Il 17 febbraio 2009 la Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo ha adottato una relazione contenente le raccomandazioni di emendamenti sulla suddetta proposta di rifusione<sup>1</sup>. La relazione solleva una serie di questioni giuridiche, a livello sia di procedura che di merito.

---

\* **Il presente documento contiene una consulenza legale tutelata dall'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, e non resa accessibile al pubblico dal Consiglio dell'Unione europea. Il Consiglio si riserva tutti i diritti di legge riguardo a qualsiasi pubblicazione non autorizzata.**

<sup>1</sup> Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (rifusione) (A6-0077/2009 - PE415.164v03-00).

Il presente parere, richiesto dal Gruppo "Informazione" del Consiglio, si propone pertanto di fornire un'analisi preliminare di tali questioni sotto il profilo giuridico: a tal fine riprende e sviluppa l'intervento orale effettuato dal rappresentante del Servizio giuridico del Consiglio nella riunione del Gruppo del 19 febbraio 2009.

## **II. QUESTIONI DI PROCEDURA**

2. La relazione della commissione LIBE solleva questioni di procedura sia per quanto riguarda la prevista votazione del Parlamento per parti separate (emendamenti e risoluzione legislativa) a) che la portata degli emendamenti raccomandati b).

### **a) Votazione del Parlamento per parti separate sugli emendamenti e sulla risoluzione legislativa**

3. Il relatore della commissione LIBE ha raccomandato di sottoporre alla votazione del Parlamento unicamente i progetti di emendamenti della proposta di rifusione e non il progetto di risoluzione legislativa<sup>2</sup>. Ciò consentirebbe al Parlamento di far conoscere la sua posizione sulla proposta legislativa senza concludere formalmente la prima lettura. Secondo il relatore, la sospensione della votazione del Parlamento in prima lettura offrirà la flessibilità necessaria affinché il Parlamento possa negoziare un compromesso sulla proposta legislativa rapidamente, ancora nella fase della prima lettura, preferibilmente sulla base di una proposta modificata della Commissione.

---

<sup>2</sup> Nella prassi del Parlamento esistono vari precedenti per quanto riguarda la votazione per parti separate sugli emendamenti ad una proposta legislativa e sulla risoluzione legislativa riguardante tale proposta. Il Parlamento ha segnatamente fatto ricorso a questa procedura per l'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43), della decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo del 28 settembre 2005 che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1) e della decisione 2008/587/CE, Euratom del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 che modifica la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (GU L 189 del 17.7.2008, pag. 25).

4. L'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE prevede che, in sede di prima lettura, nell'ambito della procedura di codecisione, il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata *"previo parere del Parlamento europeo"*. L'articolo 51 del regolamento del Parlamento europeo, intitolato "Conclusione della prima lettura", offre orientamenti su ciò che costituisce un "parere del Parlamento europeo": il voto del Parlamento su una proposta legislativa consiste in una votazione sugli emendamenti alla proposta e sulla risoluzione legislativa. A norma dell'articolo 51, paragrafo 3, *"il testo della proposta, nella versione approvata dal Parlamento, e la relativa risoluzione sono trasmessi dal presidente al Consiglio e alla Commissione come parere del Parlamento"* (sottolineatura nostra). A norma dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, il Parlamento può decidere di aggiornare la votazione sulla risoluzione legislativa per cercare di raggiungere un compromesso con la Commissione, la questione è allora rinviata alla commissione competente per un nuovo esame. Di conseguenza, secondo il regolamento interno del Parlamento, il parere del Parlamento che conclude la prima lettura è espresso allorché la risoluzione legislativa contenente l'approvazione della proposta legislativa da parte del Parlamento, eventualmente corredata di emendamenti, è adottata.
5. Pertanto il Consiglio non può che attendere fino a quando viene formulato il parere del Parlamento in prima lettura conformemente al regolamento interno del Parlamento, per il quale l'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE non fissa alcun limite temporale. Le istituzioni debbono tuttavia cooperare lealmente durante tutta la procedura di codecisione e altresì tenere nel debito conto l'equilibrio interistituzionale e i rispettivi ruoli loro conferiti dal trattato<sup>3</sup>. Secondo il Servizio giuridico il Parlamento europeo sarebbe inadempiente per quanto riguarda il suo compito di leale cooperazione nell'ambito della procedura di codecisione se, in caso di votazione per parti separate sugli emendamenti e sulla risoluzione legislativa, cercasse di ottenere una proposta modificata dalla Commissione prima che il Consiglio abbia potuto deliberare sulla proposta legislativa. In tal caso il Consiglio avrebbe il diritto di mantenere la propria posizione negoziale, adottando ad esempio un orientamento generale prima di poterlo formalizzare, previo parere del Parlamento, come posizione comune.

---

<sup>3</sup> Cfr. la dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione (articolo 251 del trattato CE), GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

**b) Portata del potere del legislatore di modificare la proposta di rifusione**

6. Secondo la dottrina costante del Servizio giuridico del Consiglio, nei casi in cui il trattato prevede che il Consiglio adotti una decisione sulla base di una proposta della Commissione, il potere del Consiglio di modificare la proposta della Commissione in virtù dell'articolo 250, paragrafo 1 del trattato CE è limitato dall'oggetto della proposta.<sup>4</sup> Oltrepassare l'oggetto della proposta della Commissione violerebbe il diritto di iniziativa della Commissione. Di conseguenza, laddove l'obiettivo di una proposta sia quello di modificare un atto vigente, il Consiglio non può modificare una disposizione rimasta immutata dell'atto in vigore, neppure deliberando all'unanimità, che non sia stata oggetto di una proposta della Commissione e che non sia direttamente e intrinsecamente collegata alla proposta, a meno che la Commissione modifichi la propria proposta.<sup>5</sup> Nella procedura di codecisione, i due rami dell'autorità legislativa debbono esercitare il proprio potere di emendamento tenendo debitamente conto del diritto di iniziativa della Commissione.
7. Tale norma si applica anche alla presente proposta, che la Commissione ha scelto di presentare seguendo la tecnica della rifusione in conformità dell'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi<sup>6</sup>. Come già precisato recentemente dal Servizio giuridico *"nel processo legislativo che scaturisce in una rifusione, il margine di cui il legislatore dispone per apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione, è rigorosamente ristretto alle parti che sono individuate nella proposta come modifiche sostanziali (mediante evidenziazione in "ombreggiatura in grigio"), in contrapposizione alle disposizioni rimaste immutate che (...) non sono state modificate nella sostanza."*<sup>7</sup>
8. Ne consegue che gli emendamenti 24 (art. 1, lett. a)), 25 (art. 1, lett. c)), 26 (art. 1, lett. c bis)), 27 (art. 2 - titolo), 29 (art. 2, par. 2)), 30 (art. 2, par. 3)), 31 (art. 2, par. 4)), 34 (art. 2, par. 7)), 35 (art. 2bis), 37 (art. 3, lett. a bis)), 38 (art. 3, lett. a ter)), 39 (art. 3, lett. a quater)), 40 (art. 3, lett. a quinquies)), 41 (art. 3, lett. a sexies)), 42 (art. 3, lett. a septies)), 43 (art. 3, comma 1bis)), 44 (art. 3bis), 45 (art. 4 - titolo), 46 (art. 4, par. 1)), 48 (art. 4, par. 2)), 50 (art. 4, par. 2, lett. c)), 52 (art. 4, par. 3)),

<sup>4</sup> Cfr. pareri contenuti nei docc. 11903/00, 12151/02, 8748/04 e 6096/09.

<sup>5</sup> Cfr. parere del 19 settembre 2002, doc. 12151/02, pag. 2.

<sup>6</sup> Accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi, GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

<sup>7</sup> Parere del 20 novembre 2008, doc. 16110/08, punto 9.

55 (art. 4, par. 7)), 56 (art. 4, par. 7bis)), 57 (art. 5 - titolo), 58 (art. 5, par. 1)), 60 (art. 5, par. 3)), 61 (art. 5bis), 63 (art. 7, par. 1)), 64 (art. 7, par. 2)), 65 (art. 7, par. 3)), 67 (art. 8, par. 2)), 68 (art. 9), 69 (art. 10, par. 4)), 70 (art. 11, par. 3)), 73 (art. 12, par. 4)), 74 (art. 13), 75 (art. 14bis), 76 (art. 14ter), 77 (art. 15 - titolo), 78 (art. 15, par. 1)), 79 (art. 15, par. 1bis)), 80 (art. 15, par. 1ter)), 81 (art. 15, par. 2)), 83 (art. 17, par. 1bis)) e i corrispondenti considerando contenuti nella relazione adottata dalla commissione LIBE **oltrepassano l'oggetto della proposta della Commissione** modificando le disposizioni rimaste immutate del regolamento (CE) n. 1049/2001 o proponendo nuove disposizioni che non sono state oggetto di una proposta della Commissione<sup>8</sup>. Fintantoché la Commissione non modifica la propria proposta accogliendo una parte o la totalità degli emendamenti raccomandati dal Parlamento europeo, **tali emendamenti non possono essere oggetto di negoziazione** tra i due rami dell'autorità legislativa.

### III. **QUESTIONI DI MERITO**

9. Alcuni degli emendamenti votati in sede di commissione LIBE pongono problemi giuridici molto seri perché oltrepassano la portata dei poteri conferiti al legislatore dall'articolo 255 del trattato CE o perché rischierebbero di compromettere la capacità decisionale delle istituzioni.

#### a) **Emendamenti che oltrepassano la portata dell'articolo 255 del trattato CE**

10. In virtù del principio generale di attribuzione delle competenze, *"La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato"* (articolo 5, primo comma del trattato CE). L'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma del trattato CE prescrive che *"ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato"*. Di conseguenza ciascuno strumento giuridico deve fondarsi su una base giuridica del trattato che conferisce alla Comunità la competenza ad agire e attribuisce alle istituzioni i rispettivi ruoli nella procedura da seguire per l'adozione dello strumento giuridico.

11. La Commissione ha basato la sua proposta di rifusione sull'articolo 255 del trattato CE che attribuisce al legislatore la competenza a definire i principi generali e le limitazioni del diritto di accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. L'articolo 255 del trattato CE è così formulato:

---

<sup>8</sup> La numerazione degli emendamenti segue quella della relazione della commissione LIBE di cui al doc. A6-0077/2009.

- "1. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma dei paragrafi 2 e 3.*
  - 2. I principi generali e le limitazioni a tutela degli interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso ai documenti sono stabiliti dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 entro due anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.*
  - 3. Ciascuna delle suddette istituzioni definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti."*
12. Il legislatore, che può agire unicamente ai fini dell'attuazione di detto articolo, non può adottare le misure per le quali non esista alcuna competenza della Comunità o misure che, tenuto conto della loro finalità e del loro contenuto, oltrepassano i limiti fissati dall'articolo 255 del trattato CE. Per quanto riguarda gli emendamenti votati dalla commissione LIBE, occorre sottolineare quanto segue:
- i) L'articolo 255 del trattato CE non attribuisce al legislatore comunitario la competenza a armonizzare la normativa nazionale sull'accesso ai documenti. Il legislatore agirebbe pertanto *ultra vires* qualora si adottasse l'emendamento 61 (art. 5bis, par. 6), in cui si chiede agli Stati membri di garantire quantomeno, in sede di esecuzione degli atti comunitari, il medesimo grado di trasparenza, assicurato a livello comunitario.
  - ii) La portata del diritto di accesso del pubblico non può essere legalmente estesa ad altre istituzioni e organismi oltre a quelli previsti dall'articolo 255 del trattato CE. L'emendamento 24 (art. 1, lett. a)), che amplia il campo di applicazione del regolamento alle agenzie e agli organismi creati dalle istituzioni, oltrepassa quanto è legalmente possibile ai sensi della base giuridica del trattato.

- iii) Le norme di sicurezza per il trattamento delle informazioni classificate si basano su specifiche disposizioni del trattato su cui si fondano i regolamenti interni del Consiglio e della Commissione.<sup>9 10</sup> Tali norme di sicurezza hanno lo scopo di stabilire i principi di base e standard minimi per il trattamento delle informazioni classificate: esse lasciano impregiudicato il diritto di accesso del pubblico ai documenti ai sensi dell'articolo 255 del trattato CE.<sup>11</sup> Gli emendamenti 37 (art. 3, lett. a bis)), 44 (art. 3bis), 79 (art. 15, par. 1bis)) mirano a stabilire norme comuni di sicurezza per il trattamento dei documenti classificati da parte delle istituzioni. Tali norme non possono essere adottate in base all'articolo 255 del trattato CE in quanto il loro obiettivo oltrepassa la portata di detto articolo e violerebbe l'autonomia istituzionale delle istituzioni di stabilire le proprie norme interne in materia di sicurezza.
- iv) L'articolo 255 del trattato CE disciplina il diritto di accesso del pubblico in generale ai documenti delle istituzioni: esso non si prefigge l'obiettivo di proteggere gli interessi particolari che potrebbero risultare da un accesso privilegiato ai documenti. Gli emendamenti 44 (art. 3bis), 60 (art. 5, par. 3)), riguardanti l'accesso privilegiato del Parlamento europeo ai documenti classificati nonché l'esame parlamentare dei documenti non pubblicati, non possono essere adottati sulla base dell'articolo 255 del trattato CE poiché la loro finalità oltrepassa la portata dell'articolo 255 del trattato CE. Appositi meccanismi destinati ad informare il Parlamento europeo in merito alle questioni sensibili sono oggetto di accordi speciali conclusi tra le istituzioni come previsto dall'articolo 9, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 1049/2001.<sup>12 13</sup>

---

<sup>9</sup> Rispettivamente l'articolo 207, paragrafo 3 e l'articolo 218, paragrafo 2 del trattato CE.

<sup>10</sup> L'articolo 24 del regolamento interno del Consiglio prevede che *"la normativa in materia di sicurezza è adottata dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata"*.

<sup>11</sup> Per assicurare la coerenza tra questi due gruppi di norme per quanto riguarda il trattamento dei documenti "sensibili", l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001 prevede norme speciali ai fini dell'applicazione del regolamento.

<sup>12</sup> L'articolo 9, paragrafo 7 prevede che *"la Commissione e il Consiglio informano il Parlamento europeo in merito ai documenti sensibili conformemente agli accordi conclusi tra le istituzioni"*. Il Considerando 9 precisa che *"Taluni documenti dovrebbero ricevere un trattamento speciale a motivo del loro contenuto particolarmente sensibile. È opportuno definire, tramite accordi interistituzionali, modalità per informare il Parlamento europeo in merito al contenuto di tali documenti."*

<sup>13</sup> Cfr. l'Accordo interistituzionale del 20 novembre 2002 tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo all'accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa (GU C 298 del 30.11.2002, pag. 1) e l'accordo quadro del 26 maggio 2005 tra il Parlamento europeo e la Commissione sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione.

v) Il campo di applicazione del diritto di accesso del pubblico ai documenti detenuti dalle istituzioni, previsto dall'articolo 255 del trattato CE, non comprende tutti gli aspetti della trasparenza. Le norme riguardanti gli archivi storici<sup>14</sup>, l'organizzazione e il funzionamento della Gazzetta ufficiale<sup>15</sup>, il miglioramento della regolamentazione<sup>16</sup>, la qualità redazionale<sup>17</sup>, le buone prassi amministrative<sup>18</sup>, nonché un registro comune per i rappresentanti di interessi<sup>19</sup> oltrepassano il campo di applicazione del diritto di accesso del pubblico ai documenti definito nell'articolo 255 del trattato CE. La maggior parte di queste questioni sono già oggetto di atti giuridici adottati su basi giuridiche diverse o, in mancanza di una base giuridica specifica nei trattati, rientrano nell'ambito della cooperazione interistituzionale, fatto salvo l'accordo delle istituzioni interessate e in conformità alle disposizioni del trattato. Gli emendamenti sulle questioni non connesse all'accesso del pubblico ai documenti vanno pertanto al di là del campo di applicazione dell'articolo 255 del trattato CE. Si tratta in particolare degli emendamenti 41 (Art. 3, lett. a sexies)), 42 (Art. 3, lett. a septies)), 43 (Art. 3, comma 1bis)), 79 (Art. 15, par. 1bis)), 26 (Art. 1, lett. c bis)), 74 (Art. 13, par. 1)), 61 (Art. 5bis, par. 3)), 8 (considerando 12), 78 (Art. 15, par. 1)), 80 (Art. 15, par. 1ter)), e 11 (considerando 13bis).

---

<sup>14</sup> Cfr. Il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio del 1° febbraio 1983, che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1700/2003 del Consiglio del 22 settembre 2003, GU L 243 del 27.9.2003, pag. 1. Questo regolamento si basa sull'articolo 308 del trattato CE e sull'articolo 203 del trattato Euratom.

<sup>15</sup> Cfr. la decisione 2000/459/CE, CECA, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni del 20 luglio 2000 relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. Questa decisione si basa sulla competenza generale delle istituzioni ad organizzare la cooperazione interistituzionale. La procedura di adozione di una nuova decisione che abroga e sostituisce la decisione 2000/459/CE, CECA, Euratom è attualmente in corso presso le istituzioni (cfr. doc. 14485/02/08).

<sup>16</sup> Accordo interistituzionale "legiferare meglio", GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

<sup>17</sup> Accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998 sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria, GU C 73 del 17.3.1999, pag. 1.

<sup>18</sup> Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte dei conti e varie agenzie hanno adottato codici di buona condotta amministrativa. Quelli del Consiglio e della Commissione si basano ambedue sulle disposizioni del trattato per quanto riguarda il regolamento interno, in particolare rispettivamente sugli articoli 207, paragrafo 3 e 218, paragrafo 2 del trattato CE.

<sup>19</sup> In una comunicazione del 27 maggio 2008 (COM 2008(323) definitivo) la Commissione ha introdotto un registro volontario per i rappresentanti di interessi in relazione con la Commissione. Ha altresì invitato le altre istituzioni a riflettere sulla possibilità di una più stretta cooperazione nel settore.

- vi) La proposta di emendamento 76 (articolo 14ter) che introduce provvedimenti disciplinari nei confronti di funzionari o altri agenti delle istituzioni per mancato rispetto del regolamento è *ultra vires* nella misura in cui le condizioni alle quali un funzionario è passibile di un provvedimento disciplinare sono stabilite dallo statuto, adottato sulla base dell'articolo 283 del trattato CE. Questo emendamento trascura inoltre il fatto che le domande di accesso del pubblico sono trattate dall'amministrazione per conto dell'istituzione, nonché il fatto che i funzionari e altri agenti delle istituzioni, in virtù dell'articolo 287 del trattato CE, sono tenuti a non divulgare le informazioni protette dal segreto professionale.
- vii) Gli emendamenti 65 (articolo 7, paragrafo 3)) e 75 (articolo 14bis) mirano a rafforzare il ruolo del Mediatore ai sensi del regolamento. Essi prevedono di istituire un meccanismo di consultazione del Mediatore a seguito del rifiuto di una domanda iniziale da parte dell'istituzione, al fine di fornire un parere indipendente e obiettivo sulla necessità di tutelare l'interesse invocato dall'istituzione e sull'esistenza di un interesse pubblico prevalente. Propongono che il Mediatore sia consultato da un "responsabile dell'informazione" nominato in ogni direzione generale delle istituzioni, in merito alla sana e corretta attuazione del regolamento. Ai sensi dell'articolo 195 del trattato CE, la procedura di reclamo presso il Mediatore ha lo scopo di individuare i casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni e contribuire a porvi fine. Un eventuale intervento del Mediatore nella procedura amministrativa di accesso ai documenti, articolata in fasi, prima di una decisione definitiva, e pertanto prima che possa essere invocata la questione della cattiva amministrazione, sarebbe contrario alla natura delle funzioni del Mediatore e pertanto contrario al trattato.

13. **Tutti i i suddetti emendamenti dovrebbero essere respinti per mancanza di competenza e non possono essere oggetto di negoziati tra i due rami dell'autorità legislativa.**

**b) Emendamenti che potrebbero compromettere la capacità decisionale delle istituzioni**

14. L'ulteriore indebolimento della tutela della consulenza legale che il legislatore ha cercato esplicitamente di definire come un'eccezione all'accesso generalizzato ai documenti nel regolamento (CE) n. 1049/2001 e che è stata inevitabilmente ridotta dopo la sentenza della Corte di giustizia del 1° luglio 2008<sup>20 21</sup> negli emendamenti 50 (articolo 4, paragrafo 2, lettera c)) e 61 (articolo 5 bis, paragrafo 4)), la soppressione del processo decisionale dell'istituzione nell'emendamento 52 (articolo 4, paragrafo 3)), nonché la totale trasparenza della procedura legislativa di cui agli emendamenti 35 (articolo 2 bis, paragrafo 2, secondo comma), 55 (articolo 4, paragrafo 7)), 61 (articolo 5 bis, paragrafo 4)) e 72 (articolo 12, paragrafo 1)) comprometterebbero seriamente l'efficacia del processo decisionale delle istituzioni e ostacolerebbero la capacità delle istituzioni di svolgere i compiti loro assegnati dai trattati. Conformemente all'articolo 207, paragrafo 3, secondo comma del trattato CE occorre raggiungere un equilibrio tra un maggiore accesso ai documenti e la necessità di preservare l'efficacia del processo decisionale delle istituzioni.

**IV. CONCLUSIONE**

15. Il Servizio giuridico del Consiglio ritiene che
- qualora il Parlamento europeo votasse gli emendamenti della commissione LIBE senza votare la risoluzione legislativa corrispondente, il Consiglio avrebbe diritto a preservare la propria posizione negoziale;
  - in tal caso il Consiglio dovrebbe in particolare respingere gli emendamenti che oltrepassano l'oggetto della proposta della Commissione e il campo di applicazione dell'articolo 255 del trattato CE, nonché gli emendamenti che potrebbero compromettere la capacità decisionale delle istituzioni.

---

<sup>20</sup> Cause C-39/05 P e C-52/05 P Regno di Svezia/Turco contro Consiglio del 1° luglio 2008 (non ancora pubblicata).

<sup>21</sup> Cfr. al riguardo il parere contenuto nel doc. 5671/09 ADD 1 del 27 gennaio 2009, pag. 2.